

Prot. N.

OGGETTO:

ACCORDO SALARIALE VALEVOLE PER I DIPENDENTI DELLE COLONIE
IN GENERE MARINE E MONTANE DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBI-
NO PER LA STAGIONE ESTIVA 1952

ART. 1°) - a)	Direttore	L. 33.000
b)	Direttrice	" 27.500
c)	Amministratore economo	" 28.600
d)	Amministratrice economo	" 27.500
e)	Vigilatore o Vigilatrice con diploma	" 22.000
f)	Aiuto vigilatrice senza diploma	" 15.400
g)	Infermiere o Infermiera con diploma	" 19.800
h)	Operaio Cuoco ^{cuoco}	" 30.800
l)	Operaria cuoca (aiutante)	" 24.200
l)	Dispensiere o dispensiera	" 22.000
m)	guardarobiera	" 22.000
n)	uomo tutto fare oltre i 18 anni	" 22.000
o)	uomo tutto fare sotto i 18 anni	" 16.500
p)	donna tutto fare oltre i 18 anni	" 19.000
q)	donna tutto fare sotto i 18 anni	" 15.400
r)	lavandaia	" 22.000
s)	bagnino	" 25.000

ART. 2°) - I suddetti salari si intendono comprensivi di paga base e contingenza e per 26 giorni di effettiva prestazione di lavoro ai quali deve essere aggiunta la corresponsione del vitto e dell'alloggio. L'orario è di 10 ore di lavoro giornaliero compreso il tempo necessario per la consumazione dei pasti ad eccezione della lavandaia il cui salario è fissato per otto ore di lavoro effettivo. Pure a questa ^{oltre} (alla lettera r) art. 1° verrà concesso gratuitamente il vitto come a tutti il personale dipendente.

ART. 3°) - Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento, considerate le particolari mansioni di fiducia di alcuni dipendenti delle colonie diurne e notturne, sarà eccezionalmente concessa la temporanea immigrazione da altre provincie a dipendenti degli stessi soltanto se preventivamente autorizzati dai competenti uffici del lavoro. E' considerato personale avente particolari mansioni di fiducia:

- assistenti di ambo i sessi;
- guardarobieri di ambo i sessi;
- infermieri di ambo i sessi.

ART. 4°) - Al personale sarà concesso in uso un grembiule di ogni stagione estiva.

ART. 5°) - I dipendenti avranno diritto agli assegni familiari previsti per il settore commercio, come da vigenti disposizioni di legge.

- ART.6°) - Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il personale dipendente in base alle vigenti disposizioni di legge.
- ART.7°) - Le parti sono tenute a dare per iscritto sei giorni di preavviso sia per il licenziamento che per le dimissioni. In caso contrario la parte inadempiente dovrà corrispondere l'intera paga per il mancato preavviso.
- ART.8°) - Il presente contratto a valore per tutti i dipendenti delle colonie della Provincia di Pesaro a decorrere dal 25 Giugno 1952 ed ha durata di tre mesi, e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti almeno quindici giorni prima della scadenza con lettera raccomandata. In mancanza di ciò si intenderà tacitamente rinnovato per altrettanto periodo di tempo e così via.
- ART.9°) - La paga è mensile; Al lavoratore che ne faccia verbale richiesta verrà concessa un congruo acconto del salario maturato fino al raggiungimento dell'80% del suo avere.
- ART.10°) - Il lavoratore ha diritto ad un giorno alla settimana di riposo, come previsto dalle vigenti disposizioni: tenuto presente le particolari esigenze e finalità delle colonie, la direzione potrà concedere due mezza giornate. Il posto vacante dovrà essere occupato da un turista. In casi eccezionali il lavoratore può essere raccomandato ad esplicare la propria attività anche il settimo giorno della settimana. In questo caso gli sarà corrisposta oltre alla paga mensile una giornata di lavoro maggiorata del 50%.
- ART.11°) - Il datore di lavoro dovrà liquidare di ogni suo avere e consegnare il libretto di lavoro aggiornato ad ogni dipendente dall'atto di licenziamento o dimissioni. Entro tre giorni quello delle marche assicurative.
- ART.12°) - La Ricchezza Mobile, il Fondo adeguamento pensioni saranno a totale carico del datore di lavoro.

PER I RAPPRESENTANTI DELLE COLONIE

PER LA CAMERA DEL LAVORO

Pesaro, 9 Luglio 1952

Colonia "Infanzia Serena",
PESARO

Taupro